



Verona, 26 NOV. 2015

Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo

SOPRINTENDENZA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI VERONA, ROVIGO E VICENZA

AI FONDAZIONE CARIVERONA
VIA FORTI 3/A,
VERONA

RACCOMANDATA AR

Prot. n. 25777 Allegati

Class. 34.19.10

Fascicolo Verona

Sottofascicolo

Risposta al foglio del 30-07-2012 c. V.

Prot. Acqui del 31-07-2012 c. V. 0021585

Caserma Principe Eugenio o caserma erariale di Santa
Toscana

Pos. e Mon. 91/256/Pos. Vincolo 158 c.13c

Lettera inviata solo tramite PEC
ai sensi dell'art. 14, c. 1-bis della L. 9 agosto 2013, n. 98.

e p. c. al Comune di Verona Edilizia Privata
edilizia.online@pec.comune.verona.it

OGGETTO: VERONA, Caserma Principe Eugenio o caserma erariale di Santa Toscana in Via Santa Toscana, 11. Foglio 158, particella 198-759-760-762. Tutela ai sensi della Parte Seconda (Beni Culturali) del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s. m. e i. recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. Valutazione compatibilità opere realizzate in difformità al progetto autorizzato con nota prot. 8341 del 07-10-1997.

Con riferimento alla richiesta avviata dalla Fondazione Cariverona, proprietaria dell'immobile in oggetto, pervenuta in data 30-07-2012 e acquisita al nostro protocollo n. 21585 del 31/07/2012, resa ad ottenere il parere dell'Amministrazione per i Beni e le Attività Culturali in ordine ai lavori eseguiti, in assenza di autorizzazione, presumibilmente dal precedente proprietario (ATER) prima dell'acquisizione dell'immobile da parte della medesima Fondazione;

Visto il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m. e i.;

VISTO l'art. 33 lettera b del D.P.C.M. 29 agosto 2014 n. 171;

Vista la circolare n. 2/2010 del 26/02/2010 diramata dalla Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea, concernente l'attività sanzionatoria di cui al Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia;

Visto il provvedimento di tutela D.D.R. 28/11/2008;

Esaminata la documentazione tecnica pervenuta in allegato all'istanza;

Considerato che i lavori in questione, realizzati in difformità al progetto autorizzato da questa Soprintendenza con nota prot. n. 8341 del 07-10-1997, consistono in una diversa distribuzione interna degli alloggi del piano sottotetto e nella realizzazione in copertura di alcuni velux e camini nonché di una terrazza con funzione di locale tecnico;

Visti i precedenti intercorsi al riguardo e richiamate, in particolare, le seguenti note rilasciate dalla Soprintendenza scrivente:

- nota prot. n. 27249 del 04-10-2012 con la quale questa Soprintendenza richiedeva il ripristino della falda di copertura ove era stata realizzata una terrazza;
- nota prot. n. 4098 del 14-02-2013 con la quale veniva concessa una proroga di sei mesi per l'esecuzione delle opere di ripristino;

Vista la comunicazione corredata di documentazione fotografica pervenuta il 13-11-2015, acquisita in atti al prot. 24845, che attesta l'avvenuta esecuzione delle opere di ripristino della falda del tetto in data 10-08-2013;



Valutato che per effetto della violazione degli obblighi stabiliti dalle disposizioni del citato Decreto Legislativo il bene culturale in oggetto, anche a seguito dei suddetti lavori di miglioramento, non ha subito danno poiché gli interventi realizzati appaiono compatibili con il carattere storico-artistico dell'immobile tutelato;

Per quanto sopra richiamato e premesso, questa Soprintendenza ritiene che non ricorrano le circostanze per avviare le procedure di cui all'art. 160 (ordine di reintegrazione) del D. Lgs. n. 42/2004 e s. m. e i., poiché il bene tutelato non ha subito danno ed è ammissibile il mantenimento *in situ* delle opere realizzate sopra descritte.


In relazione agli aspetti inerenti la sanzione pecuniaria prevista dal D.P.R. 380/2001, il trasgressore è tenuto ad effettuare il versamento della sanzione di euro 516,00 (diconsi euro cinquecentosedici/00) entro 30 dalla data di ricezione della presente attestata dalla ricevuta di ritorno, presso la competenza Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato con versamento da imputare sul capo 29° del capitolo 3680 relativo all'Entrate eventuali e diverse concernenti Ministero per i Beni e le Attività Culturali, oppure a mezzo bonifico bancario. Le coordinate bancarie della Sezione di Tesoreria provinciale di Verona sono le seguenti: IT49Q 01000 03245 225029368000.

Dovrà essere indicata la causale (ossia "sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 33 o 37 del D.P.R. 380/2001"), i dati anagrafici del versamento e quelli dell'immobile (indirizzo e dati catastali).

L'attestazione dell'avvenuto pagamento dovrà essere tempestivamente consegnata a questa Soprintendenza.

Qualora il pagamento non sia effettuato nel termine stabilito la scrivente procederà al recupero coattivo della somma secondo la normativa vigente.

// SOPRINTENDENTE
(Fabrizio Magani)



BGR/NM

17_11_15_20120731/0021585-Verona-Caserma Principe Eugenio (o Caserma erariale di Santa Toscana) - opere difformi - valutazione opere



Pia San Felice, 3/a - 37121 VERONA - C.F. 80022500237 - Codice IPVA 01R1501
tel. 0458678311 - fax 045597504
E-mail: sbcap.vr@beniculturali.it - P.E. mbac_sbcap.vr@maecr.beniculturali.it
Site Web: <http://sbap.vr.beniculturali.it>

Ufficio Esportazione
Corso Dogana 2/A - 37121 VERONA
tel. 0458678311 - fax 0458678333